

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Interrogazione a risposta in Commissione 5-00119**

presentata da

**GIUSEPPINA FASCIANI**

mercoledì 19 luglio 2006 nella seduta n.028

FASCIANI, MARIANI, GENTILI, PEDULLI, LOMAGLIO, GALEAZZI, CHIANALE, BOCCI, MARGIOTTA e IANNUZZI. - *Al Ministro delle infrastrutture.* - Per sapere - premesso che:

da numerosi Enti Locali, in particolare quelli di piccola dimensione, arrivano preoccupate segnalazioni per il contenuto del comma 5 dell'articolo 10 del codice degli appalti pubblici approvata con decreto legislativo n. 163 del 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 2 maggio 2006) secondo cui il responsabile del procedimento dei pubblici appalti «deve essere un dipendente di ruolo»;

questa disposizione così tassativa sembra precludere la possibilità di ricorrere a personale a tempo determinato ex articolo 110, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, ed anche di poter ricorrere a convenzioni con altri enti, onde potersi avvalere di personale cui affidare la responsabilità dei procedimenti. Non solo, ma in questo modo si rende impraticabile la possibilità di avvalersi di personale comandato o distaccato da altri enti;

tale norma si prefigura come deleteria soprattutto per i piccoli comuni stanti anche i vincoli in materia di assunzioni -: se non intenda assumere iniziative normative per ovviare a tale situazione che di fatto blocca qualsiasi iniziativa in ambito di appalti pubblici per tutti gli enti locali sprovvisti del responsabile del procedimento. (5-00119)

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-00119 Fasciani: Responsabile del procedimento nel codice appalti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dai deputati interroganti riguarda le segnalazioni inviate da diversi enti locali in ordine al disposto dell'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nella parte in cui si dispone che per le amministrazioni aggiudicatrici il responsabile del procedimento « deve essere un dipendente di ruolo ». Ciò parrebbe precludere, a parere di detti enti locali, la possibilità di ricorrere a personale a tempo determinato ex articolo 110, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o a personale comandato ovvero distaccato da altri enti.

In merito, si osserva che la lettura del citato articolo 10, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006 deve avvenire in combinato con quanto disposto al comma 7 del medesimo articolo laddove « nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure indicate nel decreto per l'affidamento di incarichi di servizi ai soggetti aventi le specifiche competenze previste dal Codice.

Risulta evidente che, in presenza di determinate condizioni quale carenza di

organico o carenza di professionalità accertate e attestate, il dirigente e/o il segretario comunale possa farsi affiancare da un tecnico in possesso delle specifiche competenze.

Per una visione completa della materia, si deve altresì analizzare l'articolo 91, comma 8, dello stesso Codice dei contratti pubblici nella parte in cui vieta l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste. Nel merito, appare chiaro l'intento del legislatore di evitare, per quanto possibile, il ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione pubblica per l'affidamento di incarichi di responsabile.

Le disposizioni in esame debbono tuttavia essere collocate nel più ampio contesto della riforma del pubblico impiego che ha introdotto la possibilità di attribuire funzioni dirigenziali o di alta professionalità anche ad esterni all'Amministrazione tramite contratto individuale di lavoro di diritto privato, a determinate condizioni quali una elevata qualificazione professionale, posti limitati ad una percentuale dell'organico, eccetera.

In tale quadro si colloca l'articolo 11 del citato testo unico degli enti locali che consente a questi ultimi, ove necessario, la copertura dei posti di responsabili di servizi o di uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante la stipula di contratti a tempo determinato — di diritto pubblico o, eccezionalmente,

di diritto privato – nella misura non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza.

Viene previsto, sostanzialmente, la possibilità di nomina di un dirigente e/o direttivo e l'incardinamento funzionale

dello stesso nell'ente tramite un contratto di diritto privato a tempo determinato. È possibile che alla struttura cui si è preposti inseriscano funzioni di responsabile del procedimento per determinate materie.